

**COMUNE DI SORRADILE**

**PROVINCIA DI ORISTANO**

**BANDO DI CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE, NELLA MISURA DEL 50% DELLA SPESA E COMUNQUE PER L'IMPORTO MASSIMO DI € 15.000,00 ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SORRADILE – ANNUALITA' 2025 ED ECONOMIE 2022 e 2023;**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**In esecuzione della Deliberazione G.C. n° 28 del 24.06.2025, avente per oggetto: Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento. "Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti". Indirizzi al Responsabile del Servizio Tecnico**

**VISTO** l'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, recante "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento";

**CONSIDERATO** che, sulla base della suddetta disposizione, la Regione è autorizzata a concedere, nel territorio dei comuni della Sardegna, aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (di seguito "Piccoli Comuni"), contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000;

**VISTO** che la succitata DGR n. 20/59 del 30.06.2022 ha stabilito di ripartire lo stanziamento come di seguito dettagliato:

- 1) una quota pari a un terzo della copertura finanziaria complessiva, distribuita in eguale misura tra tutti i piccoli comuni, al fine di allocare un importo uguale per tutti;
- 2) una quota pari a un terzo della copertura finanziaria complessiva, proporzionalmente allocata in relazione alla percentuale (riferita alla popolazione al 1981) di riduzione della popolazione dal 1981 al 2020. Ciò al fine di perseguire una politica di incremento demografico dei territori che hanno subito maggiormente il fenomeno dello spopolamento. Tale quota è assunta pari a zero per i piccoli comuni che pur presentando una popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti mostrano un andamento positivo di crescita della popolazione nel periodo di riferimento;
- 3) una quota pari a un sesto della copertura finanziaria complessiva proporzionalmente allocata in relazione alla percentuale di popolazione residente nei piccoli comuni, al fine di garantire risorse adeguate in base alla dimensione demografica del comune;
- 4) una quota pari a un sesto della copertura finanziaria complessiva proporzionalmente allocata in relazione alla distanza del reddito a livello comunale dalla mediana del reddito di tutti i comuni della regione Sardegna. Tale quota è assunta pari a zero per i piccoli comuni che presentano un valore del reddito imponibile al disopra della mediana del reddito regionale;

**VISTA** la Determinazione del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) – Direzione Generale dei Lavori Pubblici - ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI, n° 1236 del 12/07/2022 con cui si approvava la ripartizione dello stanziamento regionale di cui all'art. 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, a favore dei "Piccoli comuni" della Sardegna, da cui risulta che al Comune di Sorradile è assegnato un contributo complessivo di € 251.951,07 così ripartito:

- ANNO 2022: € 83.995,02;
- ANNO 2023: € 83.995,02;
- ANNO 2024: € 83.995,03;

**VISTA** la Deliberazione G.R. n° 19/48 del 01.06.2023 con la quale vengono stanziate ulteriori risorse integrative per gli anni successivi a partire dal 2023;

così ripartito:

- ANNO 2023: € 55.996,68;
- ANNO 2024: € 0,0;
- ANNO 2025: € 83.995,03;

**e che stabilisce inoltre che tutti i Comuni beneficiari pubblichino nuovi bandi, nei quali siano ammessi al contributo gli acquisti effettuati e i lavori iniziati successivamente alla data del 10 marzo 2022 e si integrano nuove risorse finanziarie per l'anno 2023 e 2025;**

CONSIDERATO Inoltre che al momento le economie risultanti dagli anni precedenti 2022 e 2023 ammontano a complessivi € **102.293,64** ma non sono state programmate per i finanziamenti da erogare nel presente bando;

**ATTESO** che, così come indicato nell'Allegato alla Delib. G.R. n. 20/59 del 30.6.2022 - Art. 13, legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022 "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento". Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. Indirizzi per la ripartizione delle risorse ai Comuni e per l'accesso ai contributi:

"I comuni dovranno selezionare i beneficiari in base a criteri concorrenziali e non discriminatori indicati nei bandi che saranno predisposti dai medesimi in ragione delle necessità e caratteristiche del territorio di riferimento e tenendo conto degli indirizzi minimi di seguito riportati:

- 1) il contributo è concesso **per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa**, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;
- 2) Il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000;
- 3) Il contributo è concesso **nella misura massima del 50 per cento** della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;
- 4) Il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;
- 5) Il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna;
- 6) Gli interventi ammessi sono **quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001**, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- 7) L'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio;
- 8) Il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
- 9) Il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione;
- 10) Nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;
- 11) I lavori di ristrutturazione devono concludersi entro **36 mesi** dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- 12) Le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;

13) Tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi;

14) Il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;

15) Al momento della pubblicazione del bando comunale l'atto di acquisto non deve essere stato stipulato;

16) Al momento della pubblicazione del bando comunale i lavori di ristrutturazione non devono essere iniziati.

I comuni, nei propri bandi, possono prevedere condizioni aggiuntive rispetto agli indirizzi sopra elencati.

Ciascun comune, nel proprio bando, individua i criteri prioritari non discriminatori in ragione delle necessità e caratteristiche del territorio di riferimento. A titolo puramente indicativo potrebbero avere priorità o un punteggio maggiore i richiedenti:

a) **che trasferiscono la propria residenza da un altro Comune con popolazione superiore a 3000 abitanti;**

b) **che eseguono lavori di ristrutturazione in edifici ricadenti nel centro storico;**

I Comuni rendicontano alla Regione l'utilizzo delle risorse secondo le modalità indicate dall'Assessorato regionale competente. Il Comune deve pubblicare il proprio bando entro tre mesi dalla comunicazione dell'impegno contabile delle risorse da parte della Regione e deve darne adeguata pubblicità tramite i rispettivi siti internet e altri idonei strumenti di comunicazione.

Il bando deve essere pubblicizzato con cadenza almeno semestrale nella pagina principale del sito istituzionale comunale (home page) sino a completo esaurimento delle risorse a disposizione del Comune.

Nel caso in cui per cinque anni consecutivi non pervengano al Comune domande di contributo questo provvede alla restituzione dei fondi residui alla Regione.

Il Comune individua le modalità ritenute più idonee affinché le risorse non siano distratte dai propri fini. In particolare, a titolo esemplificativo, nel caso di acquisto, può valutare se erogare le risorse successivamente alla presentazione dell'atto di compravendita o anticipatamente al rogito previa rilascio di garanzia fideiussoria a carico del beneficiario.

Il Comune, nell'ambito del procedimento, dovrà attenersi alla legislazione vigente in materia di trasparenza, protezione personale e tracciabilità dei flussi finanziari.

Non è prevista la pubblicazione di un "bando tipo" da parte della Regione.

**DATO ATTO** che è intenzione dell'Amministrazione incentivare la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case, nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 13.999,20 (numero 6 interventi max per annualità), fermo restando che qualora pervengano meno di 6 domande per annualità si potrà procedere a riconoscere il contributo fino alla misura massima consentita di euro 15.000,00, all'interno del centro abitato del Comune di Sorradile (OR), ;

**RITENUTO** di dover demandare al Responsabile del Servizio Tecnico la predisposizione del bando per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case, nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 14.300,00 (numero 13 interventi max finanziabili per annualità), dei quali:

1) linea a) 50% delle risorse per un totale di 3 interventi destinato a coloro che trasferiscono la propria residenza da un altro Comune superiore a 3000 abitanti;

2) linea b) 50% delle risorse per un totale di 3 interventi destinato a coloro che eseguono lavori di ristrutturazione nel centro storico;

fermo restando che:

- qualora pervengano meno di 3 domande per linea (a o b) di finanziamento per ciascuna annualità si potrà procedere a riconoscere il contributo fino alla misura massima consentita di euro 15.000,00 e che nel caso vi siano economie su una delle linee di finanziamento potranno essere riversate su quella che ha avuto maggiori richieste,

## RENDE NOTO

**Che è pubblicato il presente Bando per la concessione di un Finanziamento a Fondo perduto**

### **ART. 1 – Oggetto del bando e termini per la presentazione delle istanze**

**Dalle ore 12,00 del 02/07/2025 alle ore 12,00 del 30/08/2025**, farà fede a pena di esclusione il protocollo di arrivo, possono presentare istanza per l'assegnazione di contributi di cui all'art. 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, a favore dei "Piccoli comuni" della Sardegna, coloro i quali sono interessati ad *acquistare e/o ristrutturare la prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori.*

### **ART. 2 – Beneficiari**

L'Amministrazione Comunale finanzia con le risorse a disposizione **per l'annualità 2025 è pari a € 83.995,03**, le istanze che rispettano le seguenti condizioni:

- *coloro i quali sono interessati ad acquistare e/o ristrutturare la prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori.*
- *il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione, nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro **13.999,20** (numero 3 interventi max finanziabili per annualità), fermo restando che qualora pervengano meno di 3 domande per annualità si potrà procedere a riconoscere il contributo fino alla misura massima consentita di euro 15.000,00. Resta fermo il limite di euro 15.000;*
- *il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;*
- *il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;*
- *il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna.*
- *Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna;*
- *gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";*
- *l'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio;*
- *il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;*
- *il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione;*
- *nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;*
- *i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;*
- *l'abitazione deve essere dichiarata agibile ai sensi della vigente normativa in materia di urbanistica ed edilizia;*
- *le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;*

- tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi;
- il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto di cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;
- al momento della pubblicazione del bando comunale i lavori di ristrutturazione non devono essere iniziati.
- l'abitazione deve essere dichiarata agibile ai sensi della vigente normativa in materia di urbanistica ed edilizia all'atto del trasferimento di residenza;

### **ART. 3 – Modalità di presentazione della domanda**

I soggetti interessati alla partecipazione all'avviso dovranno far pervenire:

- l'Allegato "Istanza di ammissione a finanziamento" debitamente compilato e firmato dal sottoscrittore;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità alla seguente PEC : [protocollo@pec.comune.sorradile.or.it](mailto:protocollo@pec.comune.sorradile.or.it) o presentarlo a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune sito in Corso Umberto 61 – 09080 Sorradile (OR).

Sul plico dovrà essere indicato il mittente e apposta la seguente dicitura: **“BANDO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE, NELLA MISURA DEL 50% DELLA SPESA E COMUNQUE PER L'IMPORTO MASSIMO DI € 15.000,00 ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SORRADILE – ANNUALITA' 2025”**

### **ART. 4 – Criteri di selezione delle iniziative**

Le domande saranno valutate secondo gli indicatori e i parametri di seguito specificati:

- *Coloro i quali trasferiscono la propria residenza da un altro Comune > di 3000 Abitanti: PUNTI 10*
- *Coloro i quali acquistano e ristrutturano immobili dichiarati inagibili: PUNTI 10*

*In questo caso è necessario allegare la dichiarazione certificata di inagibilità dell'immobile a firma di tecnico abilitato;*

- *Coloro i quali acquistano immobili agibili: PUNTI 1*
- *Coloro i quali hanno un nucleo familiare numeroso:*
  - *a) fino a due componenti – punti 1*
  - *b) fino a tre componenti – punti 4*
  - *c) fino a quattro componenti – punti 6*
  - *d) cinque e oltre componenti – punti 8*

*Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando e sia dimostrata tramite data di iscrizione nello stato di famiglia anagrafico. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni dalla data del bando ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati.*

*Tale disposizione non si applica ai figli coniugati, conviventi con il nucleo dei genitori, ovvero alle giovani coppie, anche se in corso di formazione, ovvero ai figli maggiorenni non fiscalmente a carico, che partecipano al presente bando in modo autonomo (ossia che intendono staccarsi dai nuclei familiari d'origine).*

*Per il coniuge non legalmente separato, qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati devono essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente, dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione e relativa omologazione del Tribunale.*

- *Coloro i quali eseguono lavori di ristrutturazione almeno pari ad un importo di € 15.000,00 in immobile ubicato nel centro matrice di antica e prima formazione: PUNTI 10*
- *Coloro i quali eseguono lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle norme urbanistiche/edilizie di riferimento almeno pari ad un importo di € 10.000,00 in prospetti esterni visibili e/o prospicienti la pubblica Via : PUNTI 5*

• **Le giovani coppie: PUNTI 10**

Si considerano giovani coppie i fidanzati e/o i conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni che intendono sposarsi entro 1 anno dalla domanda, ciascuno dei quali può anche essere convivente con il proprio nucleo familiare d'origine: nella richiesta di partecipazione dovranno essere indicati esclusivamente i dati anagrafici e reddituali dei due componenti la giovane coppia). Le coppie già coniugate devono risultare sposate nell'anno 2023; la condizione convivenza, invece, deve durare da almeno due anni per le sole coppie conviventi more uxorio. Tale condizione è comprovata nell'anno 2023 mediante iscrizione dei due soggetti nello stesso stato di famiglia oppure attraverso un'autocertificazione. Il requisito anagrafico deve essere posseduto da almeno uno all'interno della coppia, con la precisazione che il requisito si intende rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d'età nel 2023.

• **Coloro i quali versano in condizione di debolezza sociale o economica:**

**PUNTI 5** reddito annuo complessivo del nucleo familiare inferiore a € 5.000,00;

**PUNTI 3** reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 8.000,00;

**PUNTI 1** reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore a € 8.000,00 e inferiore a € 11.000,00;

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, **quali risultanti da idoneo ISEE in corso di validità**, nonché i redditi esenti ai fini IRPEF:

1) pensioni di invalidità civile, indennità di frequenza minori, cecità, sordomutismo;

2) indennità di accompagnamento;

3) Pensione sociale o assegno sociale;

4) Rendita INAIL;

5) Pensione di guerra o reversibilità di guerra;

6) Borse di studio universitarie;

7) LEGGE REGIONALE N°20/1997 – "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna;

8) LEGGE REGIONALE N°27/1983 – "Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni e neoplasie maligne L.R: n°9/2004";

9) LEGGE REGIONALE N°11/1985 – "Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici";

10) LEGGE N°448/1998 - Assegno di Maternità e nucleo familiare con tre figli minori;

11) sussidio baliatico;

12) L.431/98 canoni locazione

13) altre entrate a qualsiasi titolo percepite.

Il reddito complessivo così ottenuto è diminuito di € 516,45 per ogni figlio a carico e qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo l'eventuale detrazione per i figli a carico, sono calcolati nella misura del 60% (abbattimenti previsti dall'art. 21 della L. 457/78).

**A eventuale parità finale di punteggio prevarrà in graduatoria la minore età del richiedente.**

Si chiarisce inchine che

- che nel caso in cui vi siano economie su una delle linee di finanziamento (a o b), le stesse potranno essere riversate sull' altra linea che ha ricevuto un numero maggiore di richieste;

- Che nel caso in cui le richieste di finanziamento fossero superiori a 3 per linea l'Amm.ne Comunale si riserva la facoltà di provvedere a finanziare i richiedenti con risorse che verranno appositamente programmate dalle economie delle annualità precedenti (2022 – 2023)

**Art. 5 – Formazione e approvazione della graduatoria**

Le domande pervenute verranno esaminate in relazione alla regolarità delle informazioni e dichiarazioni rese nonché alla documentazione prodotta e ad esse verrà attribuito il punteggio derivante dalla applicazione dei criteri indicati al precedente articolo.

La graduatoria provvisoria verrà approvata dal responsabile del servizio e pubblicata all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi. Tale pubblicazione equivarrà, a tutti gli effetti, a comunicazione ai concorrenti dell'esito della selezione. Gli interessati potranno, ricorrendone i presupposti ed entro i termini di pubblicazione della graduatoria, proporre ricorso mediante consegna di formale istanza all'ufficio protocollo dell'ente. Trascorsi i termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria ed esaminati gli eventuali ricorsi il responsabile del servizio approverà la graduatoria definitiva e adotterà il formale provvedimento di concessione del contributo in favore dei beneficiari.

Documentazione di comprova dei requisiti:

In seguito all'esame delle domande, saranno richiesti i seguenti documenti di comprova:

**Per l'acquisto:**

- Planimetria dell'alloggio e certificato catastale con specificazione della categoria catastale e della data di costruzione;
- Fotocopia dell'originaria licenza o concessione edilizia e del certificato di abitabilità (se prescritti all'epoca della costruzione), (ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che la costruzione è anteriore al 2 settembre 1967);
- Compromesso di vendita ovvero anche promessa unilaterale del venditore con l'indicazione del prezzo richiesto;

**Per la ristrutturazione:**

- Planimetria dell'alloggio e certificato catastale con specificazione della categoria catastale e della data di costruzione;
- Atto di proprietà dell'immobile, nel caso di esclusivo recupero edilizio (non richiesto in caso di acquisto con ristrutturazione);
- Progetto delle opere di ristrutturazione da eseguire, redatta da tecnico abilitato all'esercizio della professione, con indicazione della spesa prevista, completo di relazione, elaborati grafici e computo metrico estimativo.

**Art. 6 – Stipula del contratto**

Per la erogazione del contributo l'amministrazione comunale, nella persona del responsabile del servizio tecnico, stipulerà apposito contratto con i soggetti beneficiari, in competente bollo e nella forma di scrittura privata, soggetto a registrazione solamente in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente. Le risorse verranno erogate successivamente alla presentazione dell'atto di compravendita o anticipatamente al rogito previa rilascio di garanzia fideiussoria a carico del beneficiario.

**Art. 7 – Modalità di erogazione dei contributi**

L'ammontare dei contributi concessi sarà impegnato a carico del bilancio comunale, con formale provvedimento del responsabile del servizio tecnico, previo esito favorevole dell'accertamento sul contenuto delle dichiarazioni rese dai richiedenti,

**EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

**A) Acquisto:**

Erogazione del contributo in un'unica soluzione a seguito della stipula della convenzione tra Comune e beneficiario. Il contributo potrà essere erogato anticipatamente previa presentazione di fideiussione bancaria.

**B) Ristrutturazione:**

Il Comune potrà trasferire ai beneficiari del finanziamento le risorse spettanti:

- Fino al 70% del contributo concesso a seguito della stipula della convenzione tra Comune e beneficiario, previa sottoscrizione da parte di quest'ultimo di apposita polizza fideiussoria di importo pari all'importo richiesto;
- Saldo del contributo concesso a seguito della corretta esecuzione dell'intervento e della regolarità della rendicontazione presentata dai beneficiari.

Ove le spese sostenute siano inferiori, l'importo del contributo sarà conseguentemente ridotto, con Riproporzionamento della percentuale indicata per l'erogazione del saldo finale.

I finanziamenti concessi possono essere erogati anche ad ultimazione dei lavori autorizzati, purché richiesto dai beneficiari, fermo restando l'obbligo di stipula della convenzione con il Comune.

Le spese effettuate per la realizzazione dell'intervento devono essere documentate con fatture quietanziate e consegnate in copia conforme all'originale al Comune al momento della verifica della conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto assentito.

**Art. 8 - Obblighi a carico dei beneficiari**

E' fatto obbligo ai beneficiari dei contributi:

- di rispettare le norme previste dalla normativa regionale in materia, nonché l'impegno al mantenimento della residenza nel Comune di Sorradile per il periodo di cinque anni, pena la restituzione del contributo;
- di favorire l'attività ispettiva dell'amministrazione comunale o dei suoi incaricati presso gli immobili sede della residenza.
- l'abitazione deve essere dichiarata agibile ai sensi della vigente normativa in materia di urbanistica ed edilizia all'atto del trasferimento di residenza;

**Art. 9 - Controllo e monitoraggio**

Il Comune accerterà la regolarità degli interventi finanziati attraverso il controllo della documentazione presentata e l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese; sarà inoltre effettuato il controllo periodico sulla effettiva residenza nel comune al fine di verificare il permanere delle condizioni che hanno determinato la concessione del contributo.

**Art. 10 - Responsabile del procedimento**

Il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile Area Tecnica, è possibile recarsi per informazioni c/o l'Ufficio Tecnico Comunale nei giorni di servizio o chiamare telefonicamente al seguente recapito: 0783/69023.

Ricorso avverso il presente bando potrà essere presentato nei modi e termini previsti dalla normativa vigente al T.A.R. della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione (art. 6 legge n. 1034/1971).

Il Comune di Sorradile si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente bando dandone pubblica comunicazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore in quanto applicabili.

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno trattati *esclusivamente per le finalità connesse al presente atto*.

*Firmato digitalmente  
Il Responsabile dell'U.T.  
Francesco Deias*

---